



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1640 DEL 11-09-2019

N. SETTORE 656 DEL 11-09-2019

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Concessione benefici L. 104/92 dipendente, omissis. |
|----------|---|

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Cristina Soldino, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. MICHELE BUCOLO
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Concessione benefici L. 104/92 dipendente, omissis. |
|----------|---|

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che, con istanza assunta al prot. generale al n. 37263 del 04/06/2019, la dipendente di ruolo, omissis, in servizio presso il 1° Settore, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art 33, comma 3, della legge 104/92, per il proprio padre, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della L.104/92), giusta Sentenza n. 651/2018 del Tribunale di Barcellona P.G. - Sezione lavoro;

Che con successiva nota prot. n. 41660 del 24/06/2019, la dipendente di che trattasi, poiché fruisce già dei permessi di cui alla Legge 104/92 per la propria madre, ha prodotta certificazione medica, dalla quale si evince che i genitori sono affetti da patologie diverse e che necessitano, quindi, di assistenza diversificate;

Viste, altresì, la nota prot. n. 46596 del 15/07/2019 con la quale la dipendente di che trattasi ha inoltrato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, dalla quale dichiara che “ l'assistenza ai genitori deve essere esclusiva e continua per entrambi e può essere assicurata con modalità disgiunte”; nonché ulteriore dichiarazione sostitutiva dalla quale dichiara che “ per la natura dell'handicap dei propri genitori, non è possibile fruire dell'assistenza fruendo di soli tre giorni di permesso, che nessun'altra persona può prestare assistenza e che nessun'altro fruisci a sua volta di permessi della L. 104/92”;

Richiamato l'art. 33, comma 3 della Legge 104/92 in base al quale il dipendente pubblico o privato che assiste una persona con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a permessi mensili coperti da contribuzione figurativa;

Vista la Circolare prot. n. 25/I/0003003 del 28/08/2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, avente per oggetto i permessi nel caso di più persone disabili da assistere, la quale, nel richiamare la Circolare della Funzione Pubblica n. 20 del 30 ottobre 1995, la Circolare n. 211 del 31 ottobre 1996 dell'INPS, la Circolare del Ministero del Lavoro n. 59/1996, che fanno proprio il contenuto del parere del Consiglio di Stato n. 785/95, si evince che il cumulo dei benefici potrà essere riconosciuto al lavoratore, quando per la natura dell'handicap è necessaria la presenza disgiunta ai soggetti portatori di handicap, con modalità e tempi diversi;

Visto che il C.C.N.L. del comparto Regione/EE.LL. stipulato il 21/05/2018, dispone all'art. 33,

comma 1 che “ i permessi di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 05/02/1992, n. 104, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili”;

Dato atto che la disciplina generale dei permessi richiesti è volta alla particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia in considerazione delle finalità sociali perseguite dalla Legge;

Ritenuto, pertanto, di riconoscere alla suddetta dipendente, sulla base della documentazione e dichiarazioni sostitutive presentate, dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione dei permessi mensili previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 104/92;

Visto l’art 19 della legge 53/2000 che modifica l’art. 33 della legge 104/92;

Visto il D. Lgs n. 112 del 26/06/2008 ;

Visto l’art. 24 della legge n. 183 del 04/11/2010;

PROPONE

1. Di accogliere, per quanto in premessa specificato, giusta richiesta acquisita al prot. generale al n. 37263 del 04/06/2019, l’istanza della dipendente, omissis, intesa ad ottenere i benefici previsti dalla Leggen. 104/92 e s.m.i., per assistere il familiare portatore di handicap grave;
2. Di riconoscere alla suddetta dipendente, sulla base della documentazione presentata, dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione dei permessi mensili previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, per l’assistenza al padre, previa richiesta al Dirigente;
3. Di precisare che, in caso di accertamento del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, deve darne espressa comunicazione, in quanto decade dai diritti di cui al comma 3, dell’art. 33 della L. 104/92;
4. di dare atto che il beneficio in questione non riduce le ferie, non incide sulla tredicesima mensilità, nei giorni di permesso spetta l’interaretribuzione e gli stessi saranno valutati ai fini dell’anzianità di servizio;
5. di trasmettere il presente provvedimento all’interessata.

Il Responsabile del procedimento

F.to Cristina Soldino

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1640 del 11-09-2019, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 11-09-2019.

N. Reg. Albo: 3460

Milazzo, li 11-09-2019

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)